

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

ORDINANZA n° 13 /2002

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia

VISTA la Circolare Tit. Sic. Nav. Serie Merci Pericolose n. 09 del 12/10/2001 con cui il Comando Generale ha dettato norme precauzionali per le navi che arrivano nei porti nazionali con carico di Zinco in pani, stivato in colli o alla rinfusa, che potrebbe provocare esalazioni di arsina, gas estremamente pericoloso per la salute delle persone che si trovano a bordo.

VISTE le norme precauzionali emanate in via provvisoria dal dipendente Servizio Sicurezza/Merci Pericolose con il fax n. 1861 del 14/07/01 al fine di salvaguardare la salute degli equipaggi da eventuali danni che potrebbe provocare il suddetto gas di arsina.

VISTI i DD.lvi 271 e 272 in data 27 luglio 1999 riguardanti la sicurezza antinfortunistica a bordo ed in ambito portuale.

RITENUTO opportuno raccogliere le suddette disposizioni emanate di volta in volta in un'unica normativa a carattere vincolante, sia per il naviglio nazionale che estero.

SENTITO in merito il parere del locale Ufficio di Sanità Marittima, espresso con fg. n. 149/2002/VII.2 del 30/01/2002, dell' AULSS-SPSAL n.12 e del locale Consulente Chimico di porto Dott. Giorgio Stefanutti, che si sono espressi con foglio senza protocollo del 06.02.2002.

VISTI il para 6 del DPR 09/05/1968 n. 1008, il para 2 delle "Disposizioni Amministrative" del D.M. 22/07/1991, l'art. 65 C.N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il Comando di bordo di ogni nave, avente carico di zinco in pani, stivati in colli o alla rinfusa, destinata ad accedere agli ormeggi del porto di Venezia, deve far pervenire, per il tramite della propria Agenzia Marittima, un'attestazione del produttore che dichiara la percentuale di arsenico presente nel prodotto trasportato.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata in allegato alla domanda di accosto oppure successivamente, ma comunque almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in rada, allo scopo di consentire la predisposizione degli accertamenti di cui al successivo articolo.

Articolo 2

Le navi aventi a bordo il carico di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte, prima dell'ingresso in porto, ad un controllo delle stive da parte del Chimico di Porto, allo scopo di accertare l'eventuale presenza di arsina.

Qualora per la nave non sia prevista sosta in rada e dalla dichiarazione del produttore dovesse risultare assenza di arsenico, il controllo da parte del Chimico di Porto potrà essere effettuato con nave in banchina, comunque prima dell'inizio delle operazioni commerciali e dell'apertura delle stive.

In ogni caso, prima dell'effettuazione del controllo stesso, il Comando di bordo non potrà consentire l'accesso in stiva di personale, ivi compresi membri d'equipaggio, se non per imprescindibili esigenze di sicurezza nave adottando, oltre ai provvedimenti di carattere generale che il caso impone, l'impiego di apparecchi respiratori isolanti autonomi (autoprotettori) e di indumenti protettivi, inoltre predisponendo una sorveglianza esterna della persona che dovrà scendere in stiva assicurato con una sagola ignifuga.

Articolo 3

Al termine delle operazioni di controllo a bordo il Chimico di Porto dovrà redigere apposita certificazione in cinque esemplari. L'originale dovrà essere consegnata, previa firma per presa visione e ricevuta, al Comando di Bordo. Le copie, anch'esse munite di visto del Comando di bordo, dovranno essere consegnate rispettivamente, a cura dell'Agenzia Marittima, alla Capitaneria di Porto, all'Autorità Portuale, all'Ufficio di Sanità Marittima ed alla AULSS-SPSAL n. 12.

Articolo 4

Qualora dal controllo del Chimico di Porto risulti presenza di arsina nella nave, il Comando di bordo dovrà impedire l'accesso nelle stive a chiunque, prima che siano adottate le misure necessarie atte a ristabilire le condizioni di sicurezza e l'agibilità delle stive medesime, subordinatamente ai controlli da parte delle Autorità Sanitarie ed alle specifiche disposizioni dalle stesse impartite.

Articolo 5

L'inosservanza della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, verrà punita secondo l'Art. 1174 del vigente Codice della Navigazione.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

VENEZIA 14 FEB. 2002



IL COMANDANTE
C.A. (CPT) Gabriele CALCAGNO